

**DISCIPLINARE D'USO DELL'AREA ADDESTRATIVA DENOMINATA
POLIGONO DI TIRO PERMANENTE DI CARPEGNA
BOZZA DEL 10/12/2019 - Aggiornamento 30/06/2021**

Il Comando Militare Esercito delle Marche (d'ora in poi indicato con la sigla CME Marche), la Regione Toscana, la Regione Marche e la Regione Emilia-Romagna, rispettivamente rappresentate dal Comandante,

da _____, delegato dal Presidente _____,

da _____, delegato dal Presidente _____,

da _____, delegato dal Presidente _____;

VISTO

- l'art. 322 comma 7, del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 – Codice dell'Ordinamento Militare, che demanda all'Autorità Militare ed alle Regioni interessate la stipula di disciplinari d'uso per le aree addestrative, terrestri, marittime ed aeree;

PRESO ATTO

- delle specifiche esigenze addestrative delle Forze Armate nell'area addestrativa denominata POLIGONO DI TIRO PERMANENTE DI CARPEGNA (d'ora in poi indicato con il termine "Poligono") sita nei comuni di Carpegna, Frontino, Piandimeleto (Provincia di Pesaro e Urbino), Pennabilli (Provincia di Rimini) e Sestino (Provincia di Arezzo);
- dello studio dei beni di interesse storico culturale condotto sul Poligono dalla Direzione per il Coordinamento Centrale del Servizio di Vigilanza e Prevenzione e Protezione (Riferimento lettera n. 0202541 del 07/10/2019 - Sezione Protezione Patrimonio Culturale);
- del fatto che la porzione marchigiana ed emiliano-romagnola del Poligono ricade nel Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello (d'ora in poi indicato con il termine "Parco", istituito con L.R. Marche 02.08.2013, n. 27 e L.R. Emilia-Romagna 26.07.2013, n. 13 e gestito dall'Ente di gestione del Parco Interregionale omonimo con sede in Carpegna, Via Rio Maggio;
- del fatto che il presente Disciplinary d'Uso è redatto ai sensi dell'art. 322, c. 7. del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 - Codice dell'Ordinamento Militare, d'ora in poi indicato con C.O.M.;

- del fatto che la porzione toscana del Poligono ricade nella Riserva Naturale regionale del Sasso di Simone (d'ora in poi indicata con il termine "Riserva Naturale"), istituita ai sensi della L.R. Toscana 11.04.1995 n. 49, con delibera del consiglio provinciale 10.07.1996 n. 12 e gestita dalla Regione Toscana con sede in Firenze, Via di Novoli n. 26, che è subentrata alla Provincia di Arezzo ai sensi e per gli effetti della L.R. della Toscana 19.03.2015 n. 30, come modificata dalla L.R. 01.08.2016 n. 48;
- del fatto che il comune di Pennabilli, per effetto della Legge 14.08.2009 n. 188, è transitato dalla Regione Marche (Provincia di Pesaro e Urbino) alla Regione Emilia-Romagna (Provincia di Rimini);

CONSIDERATO che, ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE e della Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE e delle relative disposizioni attuative statali e regionali, il Poligono ricade nelle seguenti Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) nelle quali devono essere tutelati gli habitat naturali e semi-naturali, le specie vegetali che li caratterizzano e le specie animali che li frequentano:

- porzione marchigiana: ZPS IT5310026 "Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello" e ZSC IT5310003 "Monti Sasso Simone e Simoncello";
- porzione emiliano-romagnola: IT4090006 - ZSC/ZPS - "Versanti occidentali del Monte Carpegna, Torrente Messa, Poggio di Miratoio";
- porzione toscana: ZSC IT5180008 "Sasso di Simone e Simoncello";

RICORDATO che, in data 18.05.2012, è stata sottoscritta la Convenzione tra il CME Marche, l'Ente di gestione del Parco interregionale e la Provincia di Arezzo (in qualità di Ente Gestore della Riserva Naturale del Sasso di Simone) in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 del citato Disciplinare d'Uso sottoscritto in data 23.05.2005 dal Comando RFC regionale Marche, la Regione Toscana e la Regione Marche, per la realizzazione nell'area del Poligono:

- di attività ed opere per la conservazione, la valorizzazione e il recupero del patrimonio naturale, ambientale e archeologico;
- di attività di fruizione naturalistica, di educazione, di formazione e di ricerca scientifica.

RICORDATO che, in data 18.09.2014, è stato sottoscritto il contratto di concessione in co-uso tra il Ministero della Difesa (rappresentato dal Comandante Militare delle Marche protempore), l'Ente di gestione del Parco Interregionale e la Provincia di Arezzo (in qualità di Ente Gestore della Riserva Naturale del Sasso di Simone) per l'utilizzo del Patrimonio Agricolo-Forestale demaniale dell'area del Poligono, in applicazione dell'art. 3, comma 1° della sopra citata Convenzione del 18.05.2012;

VISTE

- la Delibera della Giunta Regionale Marche n. _____ del _____ che ha autorizzato la stipula del presente disciplinare;
- la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. _____ del _____ che ha autorizzato la stipula del presente disciplinare;
- la Delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. ____ del _____ che ha autorizzato la stipula del presente disciplinare;

TUTTO CIO' PREMESSO,

i sottoscritti stipulano il presente Disciplinare d'Uso per l'area addestrativa denominata POLIGONO DI TIRO PERMANENTE DI CARPEGNA,

Art. 1

Il presente Disciplinare d'Uso si applica nell'area addestrativa specificata in PREMESSA ed evidenziata nella carta topografica I.G.M. a scala 1:25.000 allegata in A.

Art. 2

Il presente Disciplinare ha la durata di 9 (nove) anni a decorrere dal giorno successivo alla sua sottoscrizione. Alla scadenza è assoggettato a proroga tacita, salvo che una delle parti contraenti faccia specifica richiesta di revisione o di non rinnovo, con un anticipo di almeno sei mesi rispetto alla data di scadenza, a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Art. 3

1. L'Ente Militare preposto alla gestione del Poligono è il Comando Brigata Paracadutisti "Folgore" di stanza in Livorno. L'Ente Militare deputato ai rapporti con le autorità Regionali e Locali è il CME Marche di stanza in Ancona. Ogni eventuale mutamento degli Enti, anche se conseguente a ristrutturazione, accorpamento, trasferimento o cambio di denominazione, sarà notificato alle tre Regioni interessate.
2. Il CME Marche dà altresì atto del fatto che gli Enti fruitori dell'area addestrativa appartengono alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e/ o civile, nonché alle Forze Armate amiche/alleate per attività addestrative in proprio e/o combinate con unità italiane, fermi restando i limiti temporali e le modalità di utilizzazione di cui ai successivi articoli 4 e 5.
3. Il Comitato Misto Paritetico di cui all'art. 322, c. 1° del C.O.M. designato per l'esame delle problematiche inerenti la gestione del Poligono è quello costituito per la Regione Marche.

Art. 4

1. Il CME Marche impegna gli Enti utilizzatori del Poligono ad impiegarlo:
 - durante tutto l'arco dell'anno, sia di giorno sia di notte, per attività addestrative in bianco;
 - in attività a fuoco con impiego di munizionamento e artifici esplosivi per le giornate concordate in sede di riunione del Comitato Misto Paritetico della Regione Marche per l'esame dei programmi addestrativi semestrali e, comunque, per non più di 140 giornate l'anno, con le modalità previste dall'art. 332, comma 1° del C.O.M ed esclusivamente nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì:
 - dal 1° febbraio al 15 maggio, fermo restando quanto disposto al para 2 del presente articolo;
 - dal 6 settembre al 15 dicembre,con conseguente sospensione delle attività a fuoco nei periodi dal 16 maggio al 5 settembre e dal 16 dicembre al 31 gennaio, fatte salve le imprevedibili ed inderogabili esigenze addestrative/operative dettate di volta in volta dalla Forza Armata.
2. Nei mesi di marzo e aprile e nella prima metà del mese di maggio, sarà previsto, il più possibile, il ricorso alla simulazione operativa; le attività a fuoco saranno limitate all'impiego delle armi con munizionamento meno impattante (lezioni di tiro con armi individuali portatili e di reparto). Nello stesso periodo è escluso l'impiego di aeromobili, fatte salve le esigenze di elisoccorso e/o di situazione di particolare emergenza. Altre esigenze improvvise saranno valutate e concordate di volta in volta.
3. Le aree di rilevante interesse paesaggistico ambientale e storico-archeologico del Sasso di Simone e del Peschio, in base al perimetro riportato nella cartografia allegata in B, sono escluse dalle attività addestrative a fuoco, da quelle che prevedono il passaggio di automezzi e da quelle che prevedono operazioni di scavo; vi è consentito, invece, il passaggio di personale appiedato nell'ambito di attività addestrative.
4. Nella cartografia allegata in C sono individuate ulteriori zone di interesse storico culturale (riferimento: anno 2019 - studio condotto sull'area addestrativa da parte dell'Ufficio Protezione Patrimonio Culturale della DI.CO.PRE.VA. – Stato Maggiore Esercito) per le quali valgono le prescrizioni ivi dettagliate.
5. Al fine di limitare l'impatto sull'ambiente, sulla cartografia allegata in D sono individuate, di massima, le aree maggiormente utilizzate per le attività addestrative a fuoco, tra cui le zone arrivo colpi. Eventuali modifiche/adequamenti di modesta entità al perimetro delle aree potranno essere concordate nell'ambito della sottoscrizione della convenzione prevista all'art. 7.

6. Le aree boschive, ai fini della loro salvaguardia, devono intendersi escluse dall'utilizzo in attività addestrative a fuoco.

Art. 5

1. Il CME Marche impegna gli Enti fruitori del Poligono a:

- (a) effettuare tutte le attività addestrative a fuoco ed in bianco in aderenza al vigente disciplinare per la tutela Ambientale;
- (b) utilizzare i seguenti itinerari di accesso e di deflusso: Strada Provinciale n. 1 e Strada Provinciale n. 112, in Provincia di Pesaro e Urbino;
- (c) attuare tutte le misure necessarie per assicurare la totale bonifica da eventuali residuati esplosivi nell'area attiva del Poligono al termine delle esercitazioni a fuoco;
- (d) attuare tutte le misure necessarie per evitare danni ai boschi, alla vegetazione arborea in genere e limitare quelli al pascolo; tali misure sono tassative nel caso di esemplari arborei di valore monumentale;
- (e) attuare tutte le misure necessarie per evitare fenomeni erosivi (data la particolare sensibilità dell'area sotto il profilo idrogeologico) e per contenere il dissesto in atto, ovvero:
 - limitare ai casi di effettiva necessità l'impiego di mezzi pesanti motorizzati al di fuori delle strade e delle aree predisposte per il tiro e anche di quelli leggeri nel caso di suolo bagnato;
 - in caso di pioggia e neve, limitare ai casi di effettiva necessità il transito con mezzi motorizzati sulle piste ad uso agricolo e forestale e sulle strade prive di massicciata;
 - ripristinare le eventuali modificazioni del cotico erboso della prateria e le affossature sulle piste prodotte dal passaggio dei mezzi motorizzati; il ripristino potrà essere effettuato, specie nel caso delle praterie, con modalità da concordare con gli Enti gestori delle Aree Protette; in tutti i casi, in tempi tali da evitare l'incremento del danno e i fenomeni erosivi;
- (f) adottare durante le esercitazioni "*in bianco*" e "*a fuoco*" tutti i possibili accorgimenti tesi ad evitare il rischio di danneggiamento ed, in particolare, l'eventualità di arrivo di bombe da mortaio all'interno delle aree boschive e delle aree previste dagli allegati B e C;
- (g) escludere l'eventualità che l'addestramento possa prevedere l'occupazione di aree limitrofe a quelle demaniali, dovendo le attività addestrative essere condotte esclusivamente all'interno del perimetro del poligono.

2. Tipo di unità addestrate: unità appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e/o civile, nonché alle Forze Armate amiche/alleate di cui all'Art. 3 para 2.
3. Attività addestrativa:
 - esercitazioni con le truppe in bianco e a fuoco, diurne e notturne fino a livello di gruppo tattico;
 - scuole di tiro per unità di mortai;
 - scuole di tiro contro carro;
 - lezioni di tiro con armi individuali, portatili e di reparto;
 - pionieristica con impiego massimo di esplosivo pari ad 1 kg (TNT equivalente);
 - esercitazioni di aero-cooperazione in bianco;
 - tiro da veicoli in movimento (esclusivamente sulle carrabili già esistenti e da individuare in maniera certa nella redazione del Regolamento di Utilizzo).
4. Tipo di armamento e munizionamento impiegabile:
 - bombe a mano da guerra e da esercitazione;
 - armi individuali e di reparto fino al cal. 12,7 mm; con munizionamento ordinario e corta gittata;
 - armi contro carro (per le quali l'involuppo delle Weapon Danger Area risulti compatibile con i limiti del poligono escluse le aree sottoposte a tutela);
 - lancia granate da 40 mm con munizionamento attivo;
 - mortai fino al cal. 120 mm con il relativo munizionamento in ciclo logistico;
 - esplosivo TNT equivalente fino ad un Kg.
5. Limitazioni particolari:
 - (a) è vietato l'uso di munizionamento che possa provocare incendi boschivi;
 - (b) gli aviolanci possono essere effettuati solo entro l'area demaniale, su idonea ed omologata Zona Lancio, e devono avvenire ad almeno 500 metri dal margine esterno della predetta area;
 - (c) nell'area del Poligono e in quella contermina ricadente nella Riserva Naturale e nel Parco vige, a norma delle disposizioni in materia, il divieto di sorvolo a bassa quota, con l'eccezione dell'impiego di elicotteri per consentire, in sede di esercitazioni, le operazioni di atterraggio e decollo.
6. Agli inconvenienti derivati dall'utilizzo dell'area addestrativa sarà posto rimedio con le seguenti norme di comportamento:
 - in materia di traffico: organizzazione degli itinerari a cura dei reparti utilizzatori;

- in materia d'incendi: squadra di militari di pronto intervento con materiali e mezzi antincendio e, in caso di necessità, richiesta ai Vigili del Fuoco; per gli incendi boschivi sarà richiesta la collaborazione delle Regioni, secondo i rispettivi territori di competenza.
7. Eventuali varianti connesse con esigenze particolari dovranno essere di volta in volta concordate fra l'Ente Militare Gestore del poligono e gli Enti Gestori del Parco e della Riserva Naturale; dovranno, inoltre, essere concordate con i comuni nel caso in cui dette varianti interessino i territori esterni al Poligono.
 8. Le presenti norme devono essere inserite nel regolamento di utilizzazione del Poligono, al quale gli utenti devono attenersi.

Art. 6

1. È garantita la sicurezza e la salubrità del sito, con particolare riferimento alle aree oggetto di attività addestrative "a fuoco".
2. Al fine di rendere pienamente compatibili le attività addestrative con gli obiettivi di conservazione dell'ecosistema, sono adottate misure che consentano di controllarne l'impatto. Nello specifico, è adottato un piano di monitoraggio permanente sulle componenti delle matrici ambientali in relazione alle attività svolte nel poligono, in aderenza al contenuto tecnico del documento programmatico "Piano di monitoraggio del terreno, delle acque interne, dell'habitat nei poligoni di Forza Armata e raccolta dei residuati di esercitazione". Tale piano di monitoraggio ambientale permanente, così come contemplato all'art. 241-bis, comma 4-bis del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", è teso a verificare che nelle aree di maggiore criticità, cioè quelle soggette ad uso esclusivo militare, non vi sia il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione.
3. Dal punto di vista gestionale, dovranno essere previsti dal Disciplinare Ambientale del Poligono, ad integrazione delle previste misure atte alla rimozione di ogni eventuale residuo derivante da esercitazioni a fuoco di competenza dei reparti utilizzatori, anche cicli di "pulizia straordinaria", al fine di garantire nel tempo l'assenza di ogni possibile fonte inquinante.
4. Il Poligono è oggetto di periodico monitoraggio ambientale a cura dei centri tecnici di riferimento dell'Amministrazione Difesa nell'ambito del Piano di Monitoraggio delle aree addestrative di Forza Armata. La prima attività di monitoraggio dovrà essere svolta entro due anni dalla stipula del disciplinare.

5. Il CME Marche trasmette agli Enti Gestori del Parco e della Riserva Naturale ed alle Regioni un rapporto con le risultanze del monitoraggio e delle eventuali azioni di ripristino e/o di bonifica effettuate (documento redatto e predisposto dall'Ente Gestore del poligono).
6. Tutte le parti si impegnano a condividere tutte le informazioni scaturite dalle attività di monitoraggio ambientale sopra descritte.

Art. 7

1. Le parti riconoscono la necessità di contemperare le esigenze addestrative con la tutela del territorio, anche attraverso:
 - la realizzazione di attività e opere per la conservazione, la valorizzazione e il recupero del patrimonio naturale, ambientale e archeologico presente nell'area del poligono;
 - la conseguente realizzazione di specifici progetti, che tengano presenti le esigenze della attività militare addestrativa;
 - le attività di fruizione naturalistica, di educazione, di formazione e di ricerca scientifica;
 - le attività agro-silvo-pastorali compatibili con gli obiettivi di salvaguardia naturalistica del sito.
2. A tale scopo, tenuto conto delle specifiche competenze del Parco e della Riserva Naturale e in applicazione dell'art. 1, comma 5° della Legge quadro sulle aree protette n. 394/91 e dell'art. 357, c.1 del C.O.M., le parti concordano che i rapporti con gli Enti gestori del Parco e della Riserva Naturale vengano definiti attraverso una Convenzione tra il CME Marche e gli Enti Gestori del Parco e della Riserva Naturale, che sarà oggetto di trattazione separata dal presente Disciplinare d'Uso;
3. Relativamente alle norme di carattere ambientale, si richiamano gli articoli 356 e seguenti del C.O.M., in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, è fatta salva l'applicazione dell'art. 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE come recepita dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e normative regionali di attuazione riguardo alla necessità, per il futuro, di sottoporre nuovi piani, progetti, interventi e attività alla valutazione di incidenza ambientale (VincA).

Art. 8

1. In caso di trasgressione delle norme poste dal presente disciplinare, ovvero di inconvenienti nella loro applicazione, le Parti contraenti si incontreranno sollecitamente, anche a livello di funzionari all'uopo delegati dal CME Marche,

dalla Regione Marche, dalla Regione Toscana e dalla Regione Emilia-Romagna, per verificare gli inconvenienti lamentati e predisporre di comune accordo tutte le possibili misure per la corretta applicazione delle norme contenute nel presente Disciplinare.

2. I danni eventualmente arrecati nel corso delle attività addestrative al di fuori del Demanio Militare saranno liquidati dalla Commissione accertamento e liquidazione danni nominata dal CME Marche.

Art. 9

1. Il presente disciplinare è redatto in quattro copie originali (sottoscritte dalle Parti) e tutte fanno fede.
2. Il CME Marche invierà copia del presente disciplinare a:
 - Ente Militare Gestore del Poligono;
 - Comando del Poligono;
 - Prefetto della provincia di Pesaro e Urbino;
 - Prefetto della provincia di Arezzo;
 - Prefetto della provincia di Rimini;
 - Comuni di Carpegna, Frontino e Piandimeleto (provincia di Pesaro e Urbino), Pennabilli (provincia di Rimini) e Sestino (provincia di Arezzo);
 - Comando Regione Carabinieri Forestali Marche;
 - Comando Regione Carabinieri Forestali Toscana;
 - Comando Regione Carabinieri Forestali Emilia-Romagna.

Fatto, letto e sottoscritto in Ancona, addì _____


Per il Comando Militare Esercito Marche


Per la Regione Marche

Per la Regione Toscana


Per la Regione Emilia-Romagna

Allegato A





Allegato C



Codice	Denominazione	Aree di protezione
ESC 01	Città del Sasso	A-B
ESC 02	Resti abbazia benedettina	A-B
ESC 03	Resti castello medioevale	A-B
ESC 04	Abbeveratorio	A-B
ESC 05	Resti di fortificazione	A-B
ESC 06	Resti di fortificazione	A
ESC 07	Abbeveratorio con stagno	A
ESC 08	Resti con castello medievale	D
ESC 09	Insediamiento rupestre	C
ESC 10	Cisterna d'acqua	A-B
ESC 11	Insediamiento rupestre	C
ESC 12	Muro a secco	A-B

Fattore di rischio n. 1 - Esercitazione a fuoco - arrivo dei colpi

Aree A,B,C,D	Attività interdetta.
--------------	----------------------

Fattore di rischio n. 2 - Esercitazione a fuoco - partenza dei colpi

Aree A,B	Attività interdetta.
Aree C,D	Attività consentita con prescrizione di evitare azioni che possano comportare modifiche e alterazioni dello stato dei luoghi e della morfologia del terreno.

Fattore di rischio n. 3 - Movimento dei mezzi cingolati

Aree A,B	Attività interdetta.
Area C	- Attività interdetta per i beni con indicazione di prevedibilità di danno potenziale A; - Attività consentita solo entro piste già esistenti, prediligendo quelle più lontane dall'Area A.
Area D	Attività consentita esclusivamente entro le piste già esistenti.


Fattore di rischio n. 4 - Movimento di mezzi ruotati

Aree A,B	Attività interdetta.
Aree C,D	Attività consentita negli altri casi, ove non vi siano piste alternative esterne e comunque entro piste già esistenti.


Fattore di rischio n. 5 - Movimento di uomini a terra per attività addestrative

Area A	Attività interdetta.
Aree B,C,D	Attività consentita evitando azioni che possano comportare modifiche e alterazioni dello stato dei luoghi e della morfologia del terreno.


Aree di protezione




ESC 01, ESC 02 - Aree di protezione A-B "Città del Sasso" e "Abbazia Benedettina"



ESC 03, ESC 04, ESC 12 - Aree di protezione A-B "Abbeveratoio", "Castello medievale" e "Muretto a secco"




ESC 05 - Aree di protezione A-B "Resti di fortificazione"




ESC 06 - Area di protezione A "Resti di fortificazione"




Segue allegato C
ESC 07 Area di protezione A "Abbeveratoio con stagno"




ESC 08 - Area di protezione D "Resti di castello medievale"



ESC 09, ESC 11 - Area di protezione C "Insediamenti rupestri"



ESC 10 - Aree di protezione A-B "Cisterna d'acqua"



LEGENDA



Aree maggiormente utilizzate
Per le esercitazioni a fuoco.